



Regolamento Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

Definizione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

Sono rifiuti solidi urbani:

1. I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2. I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett.b), della L. 549/1995;
3. I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi;
4. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività economiche assimilate ai rifiuti urbani;

5. Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi tutti i rifiuti elencati ai commi 4 e 56 dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 "Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti".

Art. 4

Oggetto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali, o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995, in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 5

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è accertata nei confronti del proprietario, se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno, mentre viene accertata, ed è dovuta, dal conduttore per periodi superiori all'anno.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.

TITOLO II

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Determinazione della superficie tassabile

Ai fini della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici:

- a. Dei locali e delle aree comunque coperte, anche di natura pertinenziale od accessoria (cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili, stabilmente infisse a qualunque uso adibite;
- b. Tutte le aree scoperte operative (distributori di carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, darsene, aree portuali, discoteche all'aperto ecc.).

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

La superficie denunciata od accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o rifiuti tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

Art. 7

Esclusione dal campo imponibile

Il comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del decreto legislativo 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno quali, a titolo esemplificativo:

- a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
- b. Balconi e terrazze scoperte;
- c. La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d. Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione delle utenze gas, acqua, luce;
- e. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- f. Edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto;
- g. Locali e aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.

Per le superfici di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali):

ATTIVITA'	% DETASSAZIONE
Officine meccaniche	30%
Autofficine per riparazioni veicoli (auto, moto, cicli, macchine agricole)	30%
Autofficine di elettrauto	20%
Lavanderie a secco – Tintorie	10%
Officine di carpenteria metallica	30%
Falegnamerie con verniciatura	15%
Gabinetti dentistici, laboratori di analisi	15%
Distributori di carburante	20%
Verniciatura, ceramiche e smalterie	30%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione, nonché la planimetria dei locali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo

Art. 8

Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria è ridotta:

- a. Del 5 % nel caso di abitazioni principali, con unico occupante nonché unico componente il proprio nucleo familiare, con superficie pari o superiore a 100 mq;
- b. Del 30 % nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c. Del 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- d. Nel caso di parcheggi a pagamento scoperti e non, la tariffa da applicare sarà evidenziata nel bando e compresa nel canone d'appalto;
- e. **Del 50% in favore di singolo anziano ultrasettantenne con reddito non superiore a € 7.000,00 annui, in possesso della sola abitazione in cui dimora;**

- f. **Del 50% in favore di coppia di anziani (almeno uno dei due deve avere settantanni) con un reddito annuo non superiore a € 12.000,00 complessive, in possesso della sola abitazione in cui dimorano.**

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, nonché sulla base della documentazione prodotta, con effetto dall'anno successivo; per accedere alle riduzioni in favore di anziani è obbligatorio produrre idonea documentazione attestante i redditi complessivi prodotti nell'anno precedente alla richiesta dell'agevolazione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art. 9

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o simile categoria di classificazione di locali o di aree scoperte e rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo della denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

E' assoggettato alla tassa il parcheggio scoperto a pagamento, seppur utilizzato per un periodo temporaneo, gestito da soggetti privati.

La concreta determinazione della tassabilità della superfici è rimessa alle valutazioni del competente ufficio comunale sulla base di un accertamento concreto sull'effettiva produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Art. 10

Esenzioni

Nei casi di comprovata indigenza e su richiesta degli interessati, si procede all'esonero e allo sgravio / discarico totale del tributo a favore di nuclei familiari con redditi non superiori ad una sola pensione minima od assimilabile alla minima, anche assistiti dall'Ufficio dei Servizi Sociali, nonché rientranti nella tabella delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale per nuclei familiari di diverse dimensioni come previsto dalla Regione Sardegna di anno in anno, sempre che non risultino altre fonti di reddito o indici di agiatezza.

L'ufficio predisporrà gli accertamenti necessari, onde evitare la veridicità di quanto indicato dal contribuente, utilizzando il collegamento telematico con i sistemi informativi automatizzati del Ministero delle Finanze ed, ove necessario, avvalendosi degli accertamenti dell'Ufficio dei Servizi Sociali in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale. Qualora venga accertata la non veridicità di quanto affermato dal contribuente si procederà con effetto immediato alla revoca del beneficio concesso.

L'importo del tributo corrispondente alle esenzioni e riduzioni concesse (per norma regolamentare) è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la copertura è assicurata da risorse diverse dal gettito della tassa relativa all'esercizio al quale si riferisce l'autorizzazione di spesa.

Art. 11

Dilazione di pagamento

Il Responsabile del Servizio Tributi, qualora un contribuente riceva una cartella esattoriale comprensiva di carichi relativi anche ad annualità arretrate (rispetto alla competenza), può concedere nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà dello stesso e per gravi motivi documentati in maniera idonea, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, fino ad un massimo di otto rate mensili se il carico tributario è comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.000 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE E PER LA DETERMINAZIONE DI TARIFFE

Art. 12

Deliberazioni di tariffa

Entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo, e si intendono come notificate al contribuente con la sola pubblicazione all'albo pretorio.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe già approvate.

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di igiene urbana, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 13

Criteri di determinazione delle tariffe unitarie

La tassa, a norma dell'art. 65 del decreto legislativo 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati.

La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.

Art. 14

Classificazione delle categorie dei locali ed aree

Utenze domestiche: abitazioni, garage e box auto, cantine, locali di sgombero;

Utenze non domestiche:

1. Alberghi con ristorante (alberghi, pensioni, locande, agriturismi);
2. Alberghi senza ristorante (alberghi, residences);
3. Affittacamera, bed & breakfast, case vacanza;
4. Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto;
5. Campeggi, distributori di carburante;
6. Uffici, agenzie, studi professionali;
7. Banche ed istituti di credito;
8. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli;
9. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze;
10. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere;
11. Carrozzerie, autofficina, elettrauto;
12. Attività industriali con capannoni di produzione;
13. Attività artigianali di produzione beni specifici;
14. Deposito stoccaggio attrezzature – area artigianale;
15. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
16. Bar, caffè, pasticcerie;
17. Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari;
18. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
19. Aree banchi di vendita su aree pubbliche;
20. Aree banchi di vendita su aree private;
21. Stabilimenti balneari, cabine;
22. Concessioni demaniali - spiaggia;
23. Aree scoperte usi diversi;
24. Aree portuali – rimessaggio ed altri usi (escluse aree di passaggio);
25. Aree portuali – banchina (si conteggia per metro lineare);
26. Aree portuali – specchio acqueo (escluse aree di manovra);
27. Aree portuali – specchio acqueo destinati a traffico passeggeri (escursioni) in concessione e non;
28. Impianti sportivi;
29. Circoli, sale da gioco;
30. Teatri, cinema, discoteche, sale da ballo;
31. Case di cura.

Il tributo viene liquidato con un'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla classe di appartenenza dell'intero complesso, ivi compresa quella degli eventuali archivi, depositi, esposizioni o locali complementari, sussidiari e dipendenze, anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali ed aree destinati ad una diversa ed autonoma attività per i quali sarà applicata la tariffa prevista per le classi suindicate.

Nel caso di unità immobiliare adibita a civile abitazione in cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di una attività artigianale o professionale, la tassa limitatamente a detti locali è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.

TITOLO IV

PROCEDURE E SANZIONI

Art. 15

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti indicati nell'art. 5 del presente regolamento sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

L'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte di cui ai precedenti artt. 8 e 9; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già presentato regolare denuncia non sono tenuti a ripeterla, se i nuovi elementi da comunicare all'Ufficio Tributi riguardano esclusivamente i dati identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o di convivenza, fermo restando il principio del vincolo di solidarietà tra gli stessi per il pagamento della tassa.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui ai commi precedenti. In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 16

Sgravi – discarichi – rimborsi

Nei casi di errore e di duplicazione rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio – discarico o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio – discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 507/1993, è disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

L'ufficio provvede all'esame dell'istanza di rimborso o sgravio e, qualora ritenga insufficiente la documentazione prodotta, può richiedere al contribuente ulteriori atti e documenti da produrre entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 17

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce od acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 507/1993, muniti di autorizzazione e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. L'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo nei casi di immunità o segreto militare.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 18

Il Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile designato dal Comune sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto legislativo 507/1993.

Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 19

Esercizio del potere di autotutela

Salvo che sia intervenuto un giudicato, l'Ufficio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 20

Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche..

Il contenzioso è disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

Art. 21

Sanzioni e interessi

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.

TITOLO V

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 22

Informazioni del contribuente

L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

Art. 23

Conoscenza degli atti e semplificazione

L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 24

Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 25

Tutela dell'integrità patrimoniale

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 26

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 27

Compensi incentivanti

Ai fini del potenziamento degli Uffici Tributarî del Comune ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. n. 662/96 e dell'art. 59, comma 5 lettera p) del D.Lgs. n. 446/97, si attribuiscono compensi incentivanti ai soggetti addetti, in corrispondenza dell'efficace ed economica realizzazione dei programmi e del recupero dell'evasione;

La misura e le modalit  di ripartizione del compenso sono determinate con specifico Regolamento di giunta Comunale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013.